COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per il ferro-silico-manganese

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferroleghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo I, comma b,

Viste le lettere del 10 maggio e del 3 novembre 1965, con le quali la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 45.000 t per il ferro-silico-manganese, di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silico-manganese era importato nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 6 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo (apparente)	— equivalente alle importazioni —					
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni :						
— dai paesi terzi	34.974	37.689	26.107	30.547	42.875	29.622 (9 mesi)
— dalla C.E.E.	1.583	700	1.780	3.640	2.960	302 (9 mesi)

che le esportazioni sono irrilevanti;

Considerando che nello Stato membro richiedente non esiste una produzione di ferro-silico-manganese ; che attualmente la produzione italiana è in pratica destinata integralmente al consumo interno e che quella degli altri due Stati membri produttori, il Belgio e la Francia, è attualmente in grado di coprire soltanto in parte il fabbisogno degli altri Stati membri, nel caso specifico più esattamente quello della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi ; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente della Comunità ;

Considerando che la domanda della Repubblica federale di Germania è motivata dal fatto che il suo approvvigionamento è tributario in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi ; che, in seguito ai ravvicinamenti dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, l'importazione di ferro-silico-manganese dai paesi terzi è soggetta a dazi doganali ; che le industrie di trasformazione dello Stato membro richiedente si trovano pertanto in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove esiste una produzione o destinata in prevalenza al consumo interno, o parzialmente integrata da importazioni ; che il ferro-silico-manganese viene utilizzato in ampia misura per la fabbricazione del ferro-manganese, il cui mercato è caratterizzato da una vivissima concorrenza, in quanto il ferro-manganese può essere ottenuto anche direttamente per trattamento dei minerali ; che l'approvvigionamento insufficiente nella Comunità e la concorrenza allo stadio dei prodotti finiti possono essere tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici della Repubblica federale di Germania ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi del protocollo n. XI, a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli incentivi che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che, per quanto concerne la Comunità, le attuali disponibilità esportabili di ferro-silico-manganese, anche se possono essere aumentate, rimangono comunque limitate ; che non si deve tuttavia trascurare la possibilità di un adattamento della produzione comunitaria, atto a soddisfare in ampia misura, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, al fabbisogno della Comunità e in particolare a quello dello Stato membro richiedente ;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo conto del fatto che il prodotto in causa viene impiegato nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato presenta una concorrenza accanita ;

Considerando che, in base a tale situazione, risulta che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti non trascurabili e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, in base ai dati sopra esposti, e visto l'aumento costante del consumo dal 1962, quest'ultimo può essere valutato a 45.000 t per il 1966, cifra d'altronde già superata nel 1964 ; che, da un'estrapolazione dei dati delle importazioni relativi ai primi nove mesi del 1965 si ricava che per tutto il 1965 le importazioni ammontano già a 39.899 t, mentre nel 1965 la situazione del mercato del prodotto in questione è apparsa sfavorevole ; che, data la mancanza di una produzione propria nella Repubblica federale di Germania, essa dovrà ricorrere per coprire l'intero suo fabbisogno ad importazioni di qualsiasi provenienza ; che, fino ad ora lo Stato membro richiedente non ha importato quantità rilevanti di ferro-silico-manganese dagli altri Stati membri, poiché nel 1963 il livello massimo raggiunto è stato di 3.640 t e che inoltre, dai dati attualmente disponibili per i primi nove mesi del 1965 si rileva un sensibile regresso in rapporto ai due anni precedenti ; che sulla base dei dati forniti dagli Stati membri esportatori verso la Repubblica federale di Germania, nel 1966 tale situazione dovrebbe essere ampiamente superata se vengono stabiliti in tempo dei contatti tra utilizzatori e produttori ; che per il 1966 è lecito quindi attendersi un aumento molto rilevante delle importazioni tedesche dalla Comunità ; che, tenuto conto di tale elemento e delle disponibilità dichiarate dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese come esportabili verso la Re-

pubblica federale di Germania, allo stato attuale delle cose si può ritenere che nel 1966 le importazioni tedesche di ferro-silico-manganese dalla Comunità potranno raggiungere le 12.000 t ; che rimangono così 33.000 t da coprire con importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, per la determinazione dei dazi dei contingenti, occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che al 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno dovuto procedere al secondo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune per il prodotto in questione e ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari ; che queste considerazioni inducono ad applicare al contingente tariffario per il prodotto in causa un dazio pari al 25 % del ravvicinamento alla tariffa doganale comune da operare all'inizio del periodo di validità della presente decisione ; che tale ravvicinamento deve essere calcolato assumendo come base il periodo precedente il 1° gennaio 1961, che, per il prodotto oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi sufficienti che potrebbero giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che, ove si calcoli il 25 % del ravvicinamento sulla base sopra indicata, il dazio del contingente dovrà esser fissato allo 0,9 % ;

Considerando che nell'ambito del G.A.T.T. per il ferro-silico-manganese è stato considerato un contingente tariffario esente da dazio entro il limite di un quantitativo di 21.500 t ;

Considerando che, oltre al fabbisogno d'importazione della Repubblica federale di Germania dai paesi terzi, valutato più sopra in 33.000 t, risulta che nel 1966 il Regno dei Paesi Bassi presenterà un fabbisogno analogo di 300 t circa ; che è giusto far partecipare entrambi gli Stati membri summenzionati al contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio di cui sopra in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno d'importazione dai paesi terzi ;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, i volumi e i dazi contingentari più adeguati da concedere alla Repubblica federale di Germania per il 1966 appaiono quelli fissati ai seguenti livelli :

— 21.300 t in esenzione da dazio e

— 11.700 t al dazio dello 0,9 % :

Considerando che, vista la situazione generale del prodotto in causa, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si può concludere che i contingenti tariffari stabiliti come sopra non superano i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate a livello dei prodotti finiti ; che, tuttavia, onde tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento della Comunità, in breve tempo sarà iniziata una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri ; che, quindi, il fatto di mantenere attualmente per la Repubblica federale di Germania il volume del contingente summenzionato di 33.000 t non pregiudica un'altra soluzione globale che potrebbe risultare opportuna ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, essi possono essere concessi, ai sensi del protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania sono accordati contingenti tariffari per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune nei limiti dei quantitativi e dei dazi sotto indicati :

— 21.300 t in esenzione da dazio e

— 11.700 t al dazio dello 0,9 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tali contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro silico-manganese

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(66/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo I, comma b,

Viste le lettere del 13 maggio e del 10 novembre 1965, con le quali il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 500 t per il ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silico-manganese era importato nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 6 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	424	907	409	284	377	450 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni:						
— dai paesi terzi	456	813	374	267	354	140 (9 mesi)
— dalla Comunità	3	97	38	20	24	32 (9 mesi)
Esportazioni complessive	35	3	3	3	1	2 (9 mesi)